Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Fernando Ciampi Presidente

dr. Caterina Macchi Giudice

dr. Filippo D'Aquino Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sull'istanza di [redacted] in data [redacted]

Rilevato che [redacted]. ha presentato domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.f.,

rilevato che [redacted]. ha chiesto procedersi alla procedura di mobilità ex artt. 4, 24 l. 223/91;

rilevato, in particolare, che la procedura riguarda n. 55 lavoratori subordinati, su n. 97 dipendenti complessivi (di cui n. 2 con contratti a tempo determinato, che non verranno rinnovati), oltre n. 5 dirigenti, del quale è stato allegato il piano esuberi;

rilevato che la procedura di mobilità è motivata dal calo strutturale del valore della produzione (di cui sono state indicate le cause), oltre che da difficoltà di carattere finanziario, che hanno portato la società a ripetuti interventi sul capitale;

considerato che possono ritenersi atti di straordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio della società in concordato preventivo, sul presupposto che dopo la presentazione della domanda –analogamente agli atti che venivano posti in essere nel precedente regime dopo l'ammissione alla procedura- non sono consentiti pagamenti lesivi della *par condicio creditorum* (Cass. Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578), mentre sono consentiti atti che hanno impatto neutro sul patrimonio dell'impresa;

considerato che la procedura di mobilità non produce ulteriori costi prededucibili, se non quelli professionali legati alla procedura medesima, ma produce, a regime, un alleggerimento dei costi fissi e, quindi, non induce alcun impatto sul patrimonio dell'impresa;

considerato, pertanto, che la procedura di mobilità non costituisce atto di straordinaria amministrazione ex art. 161 l.f., soggetta ad autorizzazione da parte dell'impresa che ha proposto domanda di concordato con riserva, bensì atto di ordinaria amministrazione, non soggetto ad autorizzazione, posto che la società che ha proposto la domanda di concordato preventivo conserva l'amministrazione dei suoi beni;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 l.f., dichiara non luogo a provvedere.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2012

Il Presidente
Dr. Fernando Ciampi

TRIBUNALE di MILANO
FALLIMENTI
DEPOSITATO OGGI
23 NOV. 2012
IL CANCELLIERE